DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4631 del 13/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DELLA DOTT.SSA VALENTINA BASSO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PEDIATRICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

TRA

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**, con sede in Verona (C.A.P. 37129), Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, di seguito anche "**Università"** o "**soggetto promotore**", rappresentata per il presente atto dalla Prof.ssa Chiara Leardini, in qualità di Rettrice dell'Università ovvero, in alternativa, dalla Prof.ssa Maria Grazia Romanelli. In qualità di Prorettrice Vicaria;

E

La **FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA, OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.A.P. 20122, codice fiscale 04724150968, pec protocollo@pec.policlinico.mi.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Nicola Vincenzo Orfeo *(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)*, di seguito indicata come "**Soggetto ospitante**";

di seguito nominate collettivamente le "**Parti**",

VISTO

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», che disciplina la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per

l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari, al fine dello svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento», e in particolare l'art. 1, che stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono alla realizzazione dei fini istituzionali delle Università;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 6, relativo ai rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università;
- il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 20, concernente le condizioni di formazione dei medici specialisti, nonché al Titolo VI, articoli 34 e seguenti, relativo alla formazione dei medici specialisti, alla rete formativa delle scuole di specializzazione, allo svolgimento delle attività formative e assistenziali, alla tutela assicurativa e all'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, recante «Disciplina dei rapporti fra

Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419», e successive modificazioni e integrazioni;

- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante «Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria», e relativi allegati, che disciplina gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria, compresa la Scuola di Specializzazione in Pediatria, e individua le attività formative e professionalizzanti necessarie al conseguimento del titolo di specialista;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante «Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», e relativi allegati, che disciplina i requisiti delle scuole di specializzazione e delle relative reti formative, nonché gli standard e gli indicatori di attività formativa e assistenziale;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante «Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», e relativi allegati, che disciplina i requisiti delle Scuole di specializzazione e delle relative reti formative, nonché gli standard e gli indicatori di attività formativa e assistenziale, e in particolare l'Allegato 1, punto 1.2, che, con riferimento alle attività formative professionalizzanti e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, prevede l'approvazione di apposite convenzioni motivate e la predisposizione di

progetti formativi individuali, stabilendo altresì che tali strutture devono essere pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale;

- il Decreto Interministeriale 28 settembre 2021, n. 1109, recante l'istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative e l'introduzione del corso di Cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della Scuola di Specializzazione in Pediatria;
- il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Verona, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 13516/2024, Prot. n. 509841, del 29 novembre 2024, entrato in vigore il 10 dicembre 2024, e successive modificazioni;
- il Regolamento della formazione specialistica di area sanitaria dell'Università degli Studi di Verona, nel testo modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 5832/2026, Prot. n. 219234, dell'11 giugno 2026, in vigore dal 1° luglio 2026, e in particolare gli artt. 23 e 25, relativi rispettivamente al programma di formazione individuale e alla formazione fuori rete formativa in Italia o all'estero;

CONSIDERATO che:

- l'art. 25 del predetto Regolamento di Ateneo consente lo svolgimento di periodi di formazione presso strutture non appartenenti alla rete formativa della Scuola, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione del Soggetto ospitante, entro il limite complessivo di diciotto mesi nell'arco dell'intero corso di studi;
- l'attività formativa fuori rete deve essere coerente con gli obiettivi didattici

e professionalizzanti previsti dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università e con il programma formativo individuale del medico in formazione specialistica;

- è nell'interesse dell'Università promuovere l'acquisizione di competenze cliniche, assistenziali e tecnico-professionali specialistiche attraverso periodi di formazione presso strutture sanitarie qualificate, anche esterne alla propria rete formativa, al fine di assicurare il completo raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione in Pediatria;
- il Soggetto ospitante dispone di attività assistenziali, competenze professionali e risorse organizzative coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio e idonee a consentire lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dal progetto formativo individuale;

PREMESSO altresì che con disposizione del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica dell'Università, nella seduta del giorno 17 settembre 2026, Rep. n. 2060/2026, Prot. n. 391537 del 18/09/2026, è stato autorizzato lo stage fuori rete formativa in Italia della dott.ssa Valentina Basso presso la SC Nefrologia e Dialisi Pediatrica – Trapianti di Rene del Soggetto ospitante, al fine di acquisire ulteriori competenze sulle attività svolte.

RITENUTO, pertanto, di disciplinare mediante apposita convenzione lo svolgimento del tirocinio formativo professionalizzante fuori rete del medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica dell'Università, nel rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti;

STABILITO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente

Convenzione, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Tirocinante

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica la Dott.ssa Valentina Basso (di seguito denominato "**tirocinante**"), nata a Soave (VR) il 23/09/1997, CF BSSVNT97P63I775X, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica dell'Università degli Studi di Verona.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altre Università, l'accoglienza del tirocinante è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il tirocinante svolgerà attività di tirocinio in regime di *stage* per il periodo dal 11/12/2026 al 30/04/2027, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere

Art. 4 – Luoghi di Tirocinio

Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale, le attrezzature e le strutture della SC Urologia Pediatrica al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la sua attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal Soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Direttore della scuola di specializzazione.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio di tirocinio dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del Soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del Soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a

comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio dello specializzando, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.lgs. 368/1999.

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico dello specializzando.

Art. 11 – Salute e Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori.

L'Università e il Soggetto ospitante si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle misure di tutela e degli obblighi previsti

dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari.

Con specifico riferimento agli aspetti di radioprotezione, le Parti prendono atto che le attività formative oggetto della presente convenzione non comportano, sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività previste, esposizione professionale a radiazioni ionizzanti da parte del medico in formazione specialistica.

Pertanto, non trovano applicazione, con riferimento alle suddette attività, gli specifici adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e non si rende necessaria la sottoscrizione di un separato accordo integrativo in materia di radioprotezione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora, nel corso del tirocinio, intervengano modifiche alle attività formative o alle condizioni di svolgimento delle stesse tali da comportare un potenziale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano a effettuare preventivamente, tramite le rispettive figure competenti in materia di radioprotezione, le necessarie valutazioni e ad adottare gli eventuali adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i., prima dell'avvio delle attività interessate

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il Soggetto ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento

in uso.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il Soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e dei dipendenti, raccolti o scambiati per

le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del Soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: https://www.univr.it/it/privacy.

Il Soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il Soggetto ospitante conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del Soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del Soggetto ospitante, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore

di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dal Soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo Soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo Soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al Soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari alla durata del tirocinio nei limiti stabiliti all'art.3.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative alla presente convenzione sono assolte in modo virtuale dall'Università (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n.

92266 rilasciata in data 13/01/2005).

Art. 18 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Milano sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 19 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Verona.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale)

L'*allegato 1 - Progetto formativo* costituisce parte integrante della presente Convenzione

Per la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**

Il Direttore Generale

(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

Dr. Nicola Vincenzo Orfeo

……

Firmato digitalmente

Per l'**Università degli Studi di Verona**

La Rettrice

Prof.ssa Chiara Leardini

……..

Firmato digitalmente